

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO**

del 15 dicembre 2015

sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2015/2)

(2016/C 97/02)

(GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9)

Modificato da:

| | | Gazzetta ufficiale | | |
|--------------------|---|--------------------|------|------------|
| | | n. | pag. | data |
| ► <u>M1</u> | Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 24 marzo 2016 | C 153 | 1 | 29.4.2016 |
| ► <u>M2</u> | Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 24 giugno 2016 | C 290 | 1 | 10.8.2016 |
| ► <u>M3</u> | Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 ottobre 2017 | C 431 | 1 | 15.12.2017 |
| ► <u>M4</u> | Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico dell'8 gennaio 2018 | C 41 | 1 | 3.2.2018 |

▼B**RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO****del 15 dicembre 2015****sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario****(CERS/2015/2)****(2016/C 97/02)**

SEZIONE 1

RACCOMANDAZIONI**Raccomandazione A - Valutazione da parte delle autorità competenti degli effetti transfrontalieri delle loro misure di politica macroprudenziale**

1. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di valutare, prima dell'adozione, gli effetti transfrontalieri dell'attuazione delle loro misure di politica macroprudenziale. Come minimo, dovrebbero essere valutate le vie di propagazione che operano mediante aggiustamenti del rischio e arbitraggio regolamentare, utilizzando la metodologia di cui al Capitolo 11 del manuale del CERS.
2. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di valutare i possibili:
 - a) effetti transfrontalieri (propagazioni e arbitraggio regolamentare) dell'attuazione di misure di politica macroprudenziale nella loro giurisdizione; e
 - b) effetti transfrontalieri nei confronti di altri Stati membri e sul mercato unico delle misure di politica macroprudenziale proposte.
3. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di monitorare almeno una volta l'anno la concretizzazione e gli sviluppi degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale introdotte.

Raccomandazione B – Notifica e riconoscimento da parte delle autorità competenti in merito alle loro misure di politica macroprudenziale

1. Si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di notificare al CERS le misure di politica macroprudenziale non appena esse siano state adottate e comunque non oltre due settimane dopo l'adozione. Le notifiche dovrebbero includere una valutazione degli effetti transfrontalieri e della necessità di riconoscimento da parte di altre autorità competenti. Le autorità competenti all'attivazione sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.

▼M3

2. Se si ritiene necessario il riconoscimento da parte di altri Stati membri per assicurare l'efficace funzionamento delle misure in considerazione, si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di accompagnare la notifica della misura con la richiesta di riconoscimento al CERS. La richiesta dovrebbe includere una proposta relativa alla soglia di rilevanza.

▼B

3. Se le misure di politica macroprudenziale sono state attivate prima dell'adozione della presente raccomandazione, ovvero se il riconoscimento non è stato ritenuto necessario quando la misura è stata

▼B

precedentemente introdotta, ma successivamente l'autorità competente all'attivazione ha deciso che il riconoscimento è divenuto necessario, si raccomanda alle autorità competenti all'attivazione di presentare una richiesta di riconoscimento al CERS.

Raccomandazione C – Riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti**▼M4**

1. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale adottate da altre autorità competenti di cui il CERS abbia raccomandato il riconoscimento. Si raccomanda il riconoscimento delle seguenti misure, come descritte nell'allegato:

Estonia:

- un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia;

Finlandia:

- un livello minimo del 15 % del fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui ipotecari residenziali garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato in conformità all'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013 agli enti creditizi, autorizzati in Finlandia, che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based*, IRB) per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

▼B

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere le misure di politica macroprudenziale elencate nella presente raccomandazione mediante l'attuazione delle stesse misure di politica macroprudenziale attuate dall'autorità di attivazione. Se la stessa misura di politica macroprudenziale non è disponibile nella normativa nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di effettuare il riconoscimento, previa consultazione con il CERS, mediante l'adozione di una misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che abbia un effetto il più possibile equivalente alla misura di politica macroprudenziale attivata.
3. Salvo che per il riconoscimento di una misura di politica macroprudenziale sia raccomandato un termine specifico, si raccomanda alle autorità competenti di adottare misure di politica macroprudenziale di riconoscimento non oltre tre mesi dalla pubblicazione dell'ultima modifica della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le misure adottate e quelle di riconoscimento dovrebbero avere, per quanto possibile, la stessa data di attivazione.

Raccomandazione D – Notifica del riconoscimento di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti

Si raccomanda alle autorità competenti di notificare al CERS il riconoscimento da parte loro di misure di politica macroprudenziale di altre autorità competenti. Le notifiche dovrebbero essere effettuate non oltre un mese dopo l'adozione della misura di riconoscimento. Le autorità che effettuano la notifica sono tenute a fornire le informazioni in inglese utilizzando i modelli pubblicati sul sito del CERS.



SEZIONE 2

ATTUAZIONE

1. Interpretazione

Ai fini della presente raccomandazione si applicano le seguenti definizioni:

- a) per «attivazione» s'intende l'applicazione di una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;
- b) per «adozione» s'intende una decisione assunta da un'autorità competente in merito all'introduzione, al riconoscimento o alla modifica di una misura di politica macroprudenziale;
- c) per «servizio finanziario» s'intende ogni servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, pensionistica ovvero di investimento o pagamento;
- d) per «misura di politica macroprudenziale» s'intende ogni misura che mira a prevenire o mitigare il rischio sistemico come definito all'articolo 2, lettera c), del Regolamento (UE) n. 1092/2010 ed è adottata o attivata da un'autorità competente ai sensi del diritto nazionale o dell'Unione;
- e) per «notifica» s'intende una comunicazione scritta in lingua inglese al CERS a parte delle autorità competenti, compresa la BCE ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in merito a una misura di politica macroprudenziale in conformità, tra l'altro, all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE e all'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, e che può consistere in una richiesta di riconoscimento da parte di uno Stato membro in conformità, tra l'altro, all'articolo 134, paragrafo 4, della Direttiva 2013/36/UE e all'articolo 458, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 575/2013;
- f) per «riconoscimento» s'intende un meccanismo in forza del quale l'autorità competente in una data giurisdizione applica una misura di politica macroprudenziale identica a quella stabilita dall'autorità competente all'attivazione in un'altra giurisdizione, o una diversa misura ad essa equivalente, a tutte le istituzioni finanziarie nella propria giurisdizione ivi esposte al medesimo rischio;
- g) per «autorità competente all'attivazione» s'intende un'autorità competente incaricata di applicare una misura di politica macroprudenziale a livello nazionale;
- h) per «autorità competente» un'autorità cui è affidata l'adozione e/o l'attivazione di misure di politica macroprudenziale, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - i) un'autorità designata ai sensi del capo 4 della Direttiva 2013/36/UE e dell'articolo 458 del Regolamento (UE) n. 575/2013, un'autorità competente come definita nell'articolo 4, paragrafo 1, numero 40, del Regolamento (UE) n. 575/2013, la BCE ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1024/2013; ovvero
 - ii) un'autorità macroprudenziale con obiettivi, disposizioni, poteri, obblighi di rendicontazione e altre caratteristiche dettate nella Raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico⁽¹⁾;

⁽¹⁾ Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali (CERS/2011/3) (GU C 41, 14.2.2012, pag. 1).

▼ M3

- i) per «soglia di rilevanza» si intende una soglia quantitativa al di sotto della quale l'esposizione di un singolo prestatore di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa.

▼ B**2. Esenzioni****▼ M3**

- 1. Le autorità competenti possono esentare un singolo prestatore di servizi finanziari soggetto alla loro giurisdizione dall'applicazione di una specifica misura di politica macroprudenziale oggetto di riconoscimento, se tale prestatore di servizi finanziari non è esposto in maniera significativa al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione, ove l'autorità competente all'attivazione applichi la misura di politica macroprudenziale in questione (principio *de minimis*). Le autorità competenti sono tenute a segnalare al CERS tali esenzioni, utilizzando il modello per la notifica delle misure di riconoscimento pubblicato sul sito Internet del CERS.

Ai fini dell'applicazione del principio *de minimis*, il CERS raccomanda una soglia di rilevanza basata su quella proposta dall'autorità competente all'attivazione ai sensi della sezione 1, subraccomandazione B(2). La calibrazione della soglia dovrebbe aderire alle migliori pratiche come previsto dal CERS. La soglia di rilevanza costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti al riconoscimento possono applicare la soglia raccomandata, stabilirne, se del caso, una inferiore per la propria giurisdizione o riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza. Nell'applicazione del principio *de minimis*, le autorità dovrebbero monitorare se propagazioni e arbitraggio regolamentare si concretizzano e colmare, se necessario, la lacuna normativa.

▼ B

- 2. Se le autorità competenti hanno già riconosciuto e comunicato la misura prima che la presente raccomandazione ne raccomandi il riconoscimento, non è necessario modificare la misura di riconoscimento neanche se essa differisce da quella attuata dall'autorità di attivazione.

3. Termini e comunicazioni

- 1. Alle autorità competenti è richiesto di comunicare al CERS e al Consiglio le azioni intraprese in risposta alla presente raccomandazione o fornire adeguate spiegazioni in caso di inerzia. Le comunicazioni sono inviate ogni due anni: la prima comunicazione deve pervenire entro il 30 giugno 2017. Le comunicazioni dovrebbero contenere come minimo:
 - a) informazioni sul contenuto e la tempistica delle azioni intraprese;
 - b) una valutazione sul funzionamento delle azioni intraprese dal punto di vista degli obiettivi della presente raccomandazione;
 - c) motivazioni dettagliate in merito a eventuali esenzioni concesse conformemente al principio *de minimis*, nonché in merito a eventuali casi di inerzia o deroga alla presente raccomandazione, ivi compresi eventuali ritardi.

▼ B

2. In caso di responsabilità condivise, le autorità competenti dovrebbero coordinarsi tra loro al fine di fornire tempestivamente le necessarie informazioni.
3. Si incoraggiano le autorità competenti a informare appena possibile il CERS di eventuali proposte in merito a misure di politica macroprudenziale.
4. Una misura di politica macroprudenziale di riconoscimento si ritiene equivalente se ha, per quanto possibile:
 - a) lo stesso impatto economico;
 - b) lo stesso ambito di applicazione; e
 - c) le stesse conseguenze (sanzioni) in caso di inosservanza.

▼ M3**4. Modifiche alla raccomandazione**

Il Consiglio generale deciderà quando sia necessario modificare la presente raccomandazione. Tali modifiche comprendono in particolare eventuali misure supplementari o modificate di politica macroprudenziale da riconoscere come indicato nella raccomandazione C e nei relativi allegati contenenti informazioni relative alle singole misure, compresa la soglia di rilevanza prevista dal CERS. Il Consiglio generale può altresì prorogare i termini indicati nei precedenti paragrafi ove, al fine di ottemperare a una o più raccomandazioni, siano necessarie iniziative legislative. In particolare, il Consiglio generale può decidere di modificare la presente raccomandazione a seguito della revisione da parte della Commissione europea del quadro per il riconoscimento obbligatorio ai sensi del diritto dell'Unione o sulla base dell'esperienza acquisita con il funzionamento del meccanismo di riconoscimento volontario istituito con la presente raccomandazione.

▼ B**5. Controllo e valutazione**

1. Il segretariato del CERS:
 - a) presta assistenza alle autorità competenti anche agevolando la presentazione coordinata delle relazioni, fornendo i relativi modelli e, ove necessario, informazioni dettagliate sulla procedura e sulla tempistica per l'adempimento;
 - b) verifica l'adempimento da parte delle autorità competenti, anche prestando loro assistenza, su richiesta, e presenta al Consiglio generale relazioni sull'adempimento.
2. Il Consiglio generale valuta le azioni intraprese e le motivazioni addotte dalle autorità competenti e, se del caso, determina se la presente raccomandazione non è stata rispettata e le autorità competenti hanno ommesso di fornire adeguate motivazioni per la propria inerzia.

▼ **M4***ALLEGATO***Estonia****Coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia****I. Descrizione della misura**

1. La misura estone consiste in un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 per cento applicabile, in conformità all'articolo 133 della Direttiva 2013/36/UE, alle esposizioni nazionali di tutti gli enti creditizi autorizzati in Estonia.

II. Riconoscimento

2. Ove gli Stati membri abbiano recepito l'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità all'articolo 134, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
3. Ove gli Stati membri non abbiano recepito l'articolo 134 della Direttiva 2013/36/UE nel diritto nazionale, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura estone con riferimento alle esposizioni situate in Estonia di enti autorizzati a livello nazionale in conformità alla subraccomandazione C(2). Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro sei mesi.

Finlandia**Un livello minimo specifico per gli enti creditizi del 15 % per il fattore medio di ponderazione del rischio sui mutui garantiti da ipoteca su unità abitative ubicate in Finlandia applicato agli enti creditizi che utilizzano il metodo basato sui rating interni (*internal ratings-based, IRB*) (di seguito, gli «enti creditizi IRB») applicato ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.****I. Descrizione della misura**

1. La misura finlandese, applicata ai sensi dell'articolo 458, paragrafo 2, lettera d), punto vi), del regolamento (UE) n. 575/2013, consiste in un livello minimo del 15 % specifico per gli enti creditizi del fattore medio di ponderazione del rischio per gli enti creditizi IRB, a livello di portafoglio, in relazione ai mutui ipotecari residenziali garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia.
2. La misura è integrata da una soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro di esposizione sul mercato del credito ipotecario residenziale in Finlandia per orientare la potenziale applicazione del principio *de minimis* da parte degli Stati membri di riconoscimento.

II. Riconoscimento

3. In conformità all'articolo 458, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, si raccomanda alle autorità competenti degli Stati membri interessati di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati da succursali

▼ M4

autorizzate a livello nazionale situate in Finlandia. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).

4. Si raccomanda inoltre alle autorità competenti di riconoscere la misura finlandese e applicarla ai portafogli degli enti creditizi IRB contenenti mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia erogati direttamente in modalità transfrontaliera da enti creditizi stabiliti nelle rispettive giurisdizioni. Ai fini del presente paragrafo, si applica il termine specificato nella subraccomandazione C(3).
5. In conformità alla subraccomandazione C(2), si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale disponibile nella loro giurisdizione che consegua l'effetto il più possibile equivalente al riconoscimento di cui sopra, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente entro quattro mesi.
6. In assenza di enti creditizi IRB autorizzati in altri Stati membri interessati con succursali situate in Finlandia o che erogano servizi finanziari direttamente in Finlandia, con esposizioni pari o superiori a 1 miliardo di euro sul mercato dei mutui ipotecari finlandese, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono decidere di non effettuare il riconoscimento come previsto dalla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2. In tal caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento nel momento in cui un ente creditizio IRB superi la soglia di 1 miliardo di euro.

III. Soglia di rilevanza

7. In conformità alla sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, le autorità competenti dello Stato membro interessato possono esentare singoli enti creditizi IRB con portafogli non rilevanti di mutui ipotecari destinati alla clientela retail garantiti da unità abitative ubicate in Finlandia al di sotto della soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro. In questo caso le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività delle esposizioni e si raccomanda loro il riconoscimento quando la soglia di rilevanza di 1 miliardo di euro sia superata.